



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la L.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

**VISTO** il D.A. n. 5040 del 20.10.2017, pubblicato nella GURS n. 12 del 16 marzo 2018, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa ai sensi del D.LGS. n.42/2004 (Codice Beni Culturali).

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 29/05/2019, dalla XXXX), in persona del legale rappresentante nonché direttore della filiale italiana, dott. XXXX elettivamente domiciliato per il presente ricorso in XXXX, avverso il provvedimento prot. n. 4813 del 30/04/2019, con cui la Soprintendenza di Siracusa ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.lgs n. 42/2004, ss.mm.ii. esprime parere contrario per i lavori finalizzati alla realizzazione di una nuova copertura a tetto con struttura in legno ed installazione fossa Imhoff ... per il fabbricato esistente e destinato a deposito, ubicato nel Comune di XXXX

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa, contenute nella nota n. 12982 del 28/10/2019.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

La Fondazione contesta "il *parere contrario*" emesso dalla Soprintendenza di Siracusa, sulla base di alcune osservazioni di seguito riassunte:

**REGIONE SICILIANA**

l'intervento di cui sopra, sarebbe coerente con gli indirizzi previsti dal Piano di Gestione della ZPS/SIC/ZSC "Pantani della Sicilia Sud Orientale" approvato con Ddg n. 3/2017, e connesso alla gestione del sito Rete Natura 2000, poiché contemplato nell'azione IA32 (Recupero e valorizzazione di fabbricati rurali tradizionali da adibire ad uso pubblico) del Piano di gestione suindicato, con l'obiettivo di riqualificare il fabbricato stesso e conseguentemente migliorare le capacità ricettive a scopo didattico naturalistico della ZSC.

Inoltre, la summenzionata copertura a tetto, attraverso l'inserimento di specifiche nicchie (cassette nido specificatamente progettate per essere incorporate nella struttura lignea del tetto), favorirebbe la nidificazione di alcune specie di uccelli preservandone quindi, il loro declino.

La Fondazione sottolinea altresì, il proprio ruolo di pubblica utilità, non persegue infatti fini privati, ma le sue funzioni, così come da statuto, sono quelle di tutela della biodiversità.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza di Siracusa con il parere impugnato n. 4813 del 30/04/2019 non ha concesso la compatibilità paesaggistica, perché "la realizzazione della nuova copertura a tetto causerebbe un aumento dell'altezza del fabbricato esistente pari a m 1,50 al colmo, nonchè la modifica della sagoma dello stesso fabbricato; di conseguenza, è stato fatto presente che, nelle aree di tutela 3 (Paesaggio locale 19i) l'art. 20 delle N.T.A del Piano Paesaggistico dispone espressamente, che sono consentite soltanto le "ristrutturazioni edilizie" che non modificano la "sagoma", i "perimetri" e le "altezze" rispetto alla precedente conformazione edilizia. Per quanto riguarda le indicazioni del Piano di Gestione della ZPS/SIC/ZSC "Pantani della Sicilia Sud-Orientale", approvato con DDG n. 3 del 2017 a cui la Fondazione fa riferimento, per meglio sottolineare il contrasto tra il diniego espresso dalla Soprintendenza di Siracusa e le indicazioni del Piano sopracitato, si fa presente, che tale Piano di Gestione, non ha più alcuna valenza giuridica, essendo stato annullato dal T.A.R. Catania con sentenza n. 27/2018.

**RITENUTO** per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dalla XXXX, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa, reso con nota prot. n. 4813 del 30.04.2019.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso, presentato dalla XXXX in persona del legale rappresentante XXXX elettivamente domiciliato per il presente ricorso in XXXX avverso il provvedimento prot. n. 4813 del 30/04/2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 4813 del 30/04/2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa.

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Art. 5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**D.D.G. n. 1436**

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

---

**Palermo, 21-05-2020**

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
F.to *Sergio Alessandro*